

II. Gleichheit vor dem Gesetze.

Egalité devant la loi.

66. *Sentenza del 1° aprile 1897 nella causa Lepori.*

A. La legge ticinese sull'imposta contiene all'art. 6 il disposto:

« Sono sottoposti al pagamento dell'imposta sulla sostanza » e sulla rendita:

» a) Tutti coloro che sono domiciliati nel cantone;

» § 1. Sono considerati come domiciliati tutti i ticinesi » e confederati iscritti nei cataloghi elettorali. »

Forte di questo disposto di legge la Commissione cantonale d'imposta tassò il ricorrente, ingegnere Giacomo Lepori di Sonvico, prima domiciliato nel comune di Castagnola, ora dalla fine di dicembre 1895 in poi abitante a Milano, in ragione di tutta la sostanza mobile e rendita da lui posseduta nel e fuori del cantone e in seguito a ricorso dell'ing. Lepori il Consiglio di Stato confermò la tassazione sulla base dedotta dal principio suesposto.

B. Contro questa decisione governativa l'ing. Giacomo Lepori introdusse un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, sostenendo che il trattamento di cui è oggetto lede il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini davanti la legge e domandando l'annullazione del decreto del Consiglio di Stato in base agli argomenti seguenti:

Circostanze indipendenti dalla sua volontà hanno costretto Lepori sulla fine di dicembre 1895 a dare la sua demissione da deputato del Gran Consiglio ed a trasportare il suo domicilio da Castagnola a Milano. In seguito a questo trasloco Lepori perdeva di fronte al proprio cantone l'esercizio dei suoi diritti politici, e quindi deve essere anche enomero, meno per quanto possiede nel cantone, dal pagamento dei pubblici aggravi. Ciò risulta in modo categorico dal disposto della lett. b, § 1, dell'art. 6 sulle imposte a tenore del

quale le persone che hanno il loro domicilio all'estero sono tenute a pagare l'imposta solo in ragione della sostanza e della rendita che hanno nel cantone. Lo stesso principio venne riconosciuto anche dal Tribunale di Appello, il quale in un caso analogo (causa Bernasocchi, Repertorio di giurisprudenza patria 1896, pag. 633) ebbe a dichiarare che in materia d'imposta i capitali mobiliari seguono il domicilio della persona cui appartengono. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso Lepori per due riflessi:

1. Perchè il nome del ricorrente figura ancora nel catalogo elettorale di Castagnola,

2. Perchè nessun cittadino ticinese può essere radiato dai cataloghi elettorali se non ha rinunciato prima alla cittadinanza svizzera e se non è stato radiato quindi dal registro dei fuochi.

Ma ambedue queste considerazioni sono erranee. Come risulta da relativa dichiarazione della municipalità di Castagnola (alleg. B e C) il ricorrente è stato radiato da quel catalogo elettorale il 28 febbraio 1896; il 10 maggio 1896 venne dato avviso al Dipartimento degli interni (alleg. E) della seguita radiazione, la quale non essendo stata contestata, deve ritenersi come definitiva. Il domicilio attuale di Lepori a Milano è del resto un fatto notorio che venne ammesso anche dal rappresentante del fisco in una transazione per l'imposta del 1895. Sostenere come fa il Consiglio di Stato, che un cittadino ticinese debba rinunciare alla sua cittadinanza per farsi radiare dai cataloghi elettorali, è sostenere una cosa assurda, anticostituzionale e contraria ai veri interessi del paese. La diversità di trattamento scaturisce poi in modo manifesto dal fatto che altri contribuenti aventi il loro domicilio all'estero e che si trovano nella identica posizione di Lepori (segue nel ricorso l'indicazione dei nomi) pagano le imposte solo in ragione di quanto posseggono nel cantone e non per tutti i capitali e per tutta la rendita che hanno.

C. Il Consiglio di Stato oppone al ricorso le obiezioni seguenti: Il § 3 dell'art. 6 della legge sull'imposta ha di

mira solo le persone che non sono e non devono essere iscritte nei cataloghi elettorali. Invece i Ticinesi all'estero che fanno parte di un fuoco iscritto in un comune del cantone devono figurare altresì sul catalogo elettorale a stregua della legge cantonale 15 gennaio 1896. Questa disposizione di legge ha la sua base nel decreto di revisione costituzionale 16 giugno 1893, in virtù del quale tutti i cittadini ticinesi all'estero, che fanno parte di un fuoco di un comune del cantone, esercitano in detto comune il loro diritto di voto. Rispetto all'iscrizione sul registro dei fuochi fa stato la legge organica comunale 1854, la quale prescrive che oltre domiciliati nel cantone, Confederati o Ticinesi, debbono essere iscritti nei registri dei fuochi anche gli attinenti ticinesi all'estero. L'obbligo delle municipalità di procedere a questa iscrizione è dunque anteriore alla revisione costituzionale 16 giugno 1896, ed è ancor più esplicito dopo che quest'ultima ha creato pei Ticinesi all'estero un domicilio in patria pari nei suoi effetti al domicilio materiale. D'altra parte le Municipalità non hanno il diritto di cancellare di loro arbitrio i propri attinenti dai ruoli di cittadinanza e quindi dai registri dei fuochi, essendo tutt'ora in vigore il decreto governativo 23 agosto 1865 che fa dipendere qualsiasi radiazione da un decreto governativo speciale e dalla rinuncia alla cittadinanza ticinese. Di fronte a questi dispositivi di legge il ricorso devesi ritenere infondato. Quantunque Lepori abbia la sua dimora all'estero, egli deve figurare nei registri dei fuochi del cantone, sia in quello di Sonvico, suo comune di attinenza, sia in quello di Castagnola, sua ultima dimora. Come tale egli può esercitare in detto comune anche i suoi diritti di voto. Perciò il ricorrente deve essere considerato come avente domicilio nel cantone e sottostare alle imposte per tutta la sua sostanza. Il fatto della demissione da deputato del Gran Consiglio e la citata sentenza del Tribunale di Appello non possono modificare questa sua posizione. Quanto alla disparità di trattamento accennata nel ricorso, risulta bensì dai cataloghi elettorali esistenti presso il Dipartimento degli interni, che alcune delle persone indicate non

figurano più nei detti cataloghi, ma il Consiglio di Stato non mancherà di provvedere affinché tutti i Ticinesi degenti all'estero siano trattati sullo stesso piede. Un caso di doppia imposta non esiste e non è stato allegato dal ricorrente. La questione poi di sapere, se il fatto o la domanda di cancellazione da un catalogo elettorale basti secondo la costituzione cantonale per liberare un attinente ticinese all'estero dall'obbligo di pagare le imposte è di competenza delle autorità politiche, non del Tribunale federale.

D. Nella replica il ricorrente allega: Sta in fatto che la radiazione dal catalogo di Castagnola non è stata annullata dal Consiglio di Stato, e che non è stata ordinata la di lui iscrizione nel catalogo di Sonvico. L'art. 6, lett. b, § 1 della legge sulle imposte non è dunque applicabile. Secondo le leggi elettorali ticinesi, se non viene sollevata eccezione contro un iscrizione o radiazione dai cataloghi, il giudizio della Municipalità passa in cosa giudicata. Il Consiglio di Stato non può impedirlo, se non intervenendo ed annullando d'ufficio l'operato della Municipalità.

La diversità di trattamento indicata nel ricorso a riguardo di altri contribuenti che si trovano nella stessa posizione del ricorrente continua a sussistere anche per il 1897 malgrado la promessa del Consiglio di Stato di volervi rimediare. Ciò risulta dalle tabelle d'imposta pel 1897 che al caso potranno essere richiamate dal Tribunale federale. Il Consiglio di Stato riconosce del resto per veri i fatti adottati da Lepori pel 1896, dunque la disparità di trattamento è in ogni caso accertata per l'epoca a cui si riferisce il ricorso. Quanto al decreto costituzionale 16 giugno 1893 è a torto che il Consiglio di Stato ha creduto di potersene fare un appoggio. Se questo decreto crea in via di favore un domicilio giuridico ed elettivo in patria d'uguali effetti a quello materiale, esso lascia pure la facoltà di declinare questo favore a quelli che per legittimi motivi non ne possono usufruire.

E. Duplicando il Consiglio di Stato osserva: È noto che l'applicazione di nuove leggi dà sempre luogo sul principio

ad alcune incertezze. Un controllo esatto delle tabelle d'imposta col registro dei fuochi e coi cataloghi elettorali non ha potuto essere fatto pel 1896, una avverrà pel 1897. Intanto però l'ingegnere Lepori figura nel registro dei fuochi del suo comune di attinenza Sonvico; egli deve quindi essere considerato come domiciliato in patria e iscritto nei registri elettorali e nelle tabelle per l'imposta cantonale. Anche la pretesa disparità di trattamento cogli altri contribuenti menzionati nel ricorso nel ricorso non esiste. In uno dei cinque casi citati dal ricorrente il Consiglio di Stato non ha potuto rintracciare l'identità della persona in discorso (Ghirlanda). Quanto agli altri contribuenti i signori Enderlin e Rezzonico morirono primo dell'entrata in vigore della nuova legge e i loro eredi pagarano anche per la sostanza e la rendita all'estero; il sig. Saroli è stato imposto oltre che per gli stabili nel cantone anche per 8000 fr. di rendita; ai fratelli Malfante venne ridotto l'imposta solo in conseguenza di disastri subiti. Del resto anche ammettendo che possono esistere nelle tabelle d'imposta alcuni errori involontari, ciò non basterebbe per giustificare la tese del ricorrente.

In diritto:

1. Come il Tribunale federale ha già dichiarato a più riprese, la legislazione ed i giudizi in materia d'imposta sono di competenza esclusiva dei cantoni. Ricorsi concernenti l'ammissibilità di un' imposta possono essere esaminati dal Tribunale federale solo in quanto sono fondati sopra un' infrazione al divieto di doppia imposizione oppure sopra una violazione dell'art. 4 della costituzione federale commessa nell'applicazione delle leggi tributarie cantonali. Ora nel caso concreto non esistono evidentemente gli estremi di un caso di doppia imposta e per quanto concerne il secondo titolo di ricorso, il ricorrente ravvisa una lesione del principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti legge per due considerazioni: 1° per ciò che in luogo del disposto della lettera b, § 1 dell'art. 6 della legge tributaria cantonale gli venne applicato il disposto della lett. a, § 1; 2° per la disparità di

trattamento che egli pretende esista a favore di altri contribuenti i quali, quantunque si trovano nella stessa posizione del ricorrente, pure a detta di quest'ultimo vengono tassati per quello che posseggono in patria e non per la totalità delle loro rendite e dei loro beni mobili. Ora riguardo a quest'ultimo appoggio deve anzitutto osservare che una eventuale applicazione abusiva della legge tributaria cantonale a favore di altri contribuenti, non dà naturalmente a Lepori il diritto di esigere per sè lo stesso trattamento illegale, essendo di tutta evidenza che perchè il ricorso possa essere ammesso per questo titolo è necessario che sia l'applicazione avvenuta in odio del ricorrente e non quella stabilita in favore di altre persone che rivesta un carattere abusivo. Questo secondo appoggio del ricorso forma perciò un solo ed unico argomento coll'appoggio principale invocato, che cioè la legge cantonale sulla imposta abbia trovato a svantaggio di Lepori un'applicazione manifestamente arbitraria. Qualunque sia del resto il valore intrinseco che si voglia attribuire ai fatti allegati dal ricorrente, certo è che gli stessi non vennero sufficientemente provati, dovendosi piuttosto presumere in base alle dichiarazioni del Consiglio di Stato, contenute nella duplice, che le dette allegazioni si poggiano sopra un errore di fatto.

2. Rimane dunque a vedere se il ricorso non debba dichiararsi fondato per quanto concerne l'applicazione della legge tributaria cantonale. Ora risulta chiaramente anche solo da un esame superficiale dell'art. 6 che qualora il ricorrente possa essere considerato come iscritto in un catalogo elettorale del cantone, quantunque domiciliato de facto all'estero, egli deve ritenersi sottoposto alla imposta sulla sostanza e sulla rendita, come gli altri cittadini abitanti il cantone. Il testo del § 1, lett. a dell'art. 6 è troppo esplicito a questo riguardo perchè possa essere oggetto di dubbio e la conseguenza che ne risulta non venne del resto impugnata neppure dal ricorrente. La questione controversa è piuttosto quella di sapere se dopo che Lepori è stato radiato dai cataloghi elettorali di Castagnola per opera di quel municipio

il disposto del § 1, a dell'art. 6 trovi al suo caso ancora applicazione. Per giustificare l'affermativa il Consiglio di Stato sostenne che la radiazione avvenuta per solo impulso dell'autorità comunale, senza l'approvazione del Consiglio di Stato e senza che vi sia stata rinuncia alla cittadinanza ticinese riveste un carattere illegale; che nel catalogo esistente posso il Dipartimento cantonale degli interni Lepori figura ancora come iscritto, e che anche se si volesse ammettere la di lui radiazione come giuridicamente esistente, da una parte il disposto della legge organica comunale del 1854, secondo il quale tutti gli attinenti ticinesi all'estero devono figurare in un registro dei fuochi del cantone, dall'altra il fatto che il ricorrente trovasi iscritto nel registro dei fuochi del comune di Sonvico, in relazione al disposto del decreto costituzionale 16 giugno 1893, avrebbe per conseguenza di far considerare il ricorrente come giuridicamente iscritto in quel catalogo elettorale. Ora è chiaro che il Tribunale federale non è competente a sindacare l'esattezza di una simile opinione, trattandosi di una questione regolata esclusivamente da leggi e regolamenti cantonali e anche dove fa capo un disposto della costituzione cantonale trattandosi di una materia (diritto di voto dei cittadini) che l'art. 189 al. 4, della legge org. giud. fed. elimina espressamente dal giudizio di questa corte. Per l'esito del ricorso basta di constatare che se il modo di vedere dal Consiglio di Stato non appare sotto ogni aspetto esente da critica, non implica però una soluzione giuridicamente impossibile, per cui non è in potere del Tribunale federale di dichiarare se la legge tributaria cantonale sia stata bene o male applicata. Se è opinione del ricorrente che malgrado il disposto del decreto costituzionale 16 giugno 1893, gli spetti il diritto di farsi radiare dai cataloghi elettorali, senza bisogno di rinunciare alla cittadinanza ticinese, il decreto suddetto statuendo solo un diritto ma non un dovere a carico dell'attinente ticinese di mantenere il proprio domicilio politico nel cantone, potrà rivolgersi con analogo ricorso al Consiglio federale, sola autorità competente a statuire in materia.

3. Ciò premesso, il solo mezzo che rimarrebbe per far ammettere il ricorso sarebbe quello di dimostrare, che il disposto della legge tributaria cantonale, che obbliga ogni cittadino iscritto nei cataloghi elettorali del cantone al pagamento dell'imposta in genere sulla sostanza e la rendita contiene in sè stesso una norma contraria alla costituzione federale. Una simile argomentazione apparirebbe però a prima vista infondata. In quanto che è noto che la costituzione federale non sancisce altri limiti alla legislazione dei cantoni in materia d'imposta che quelli risultanti dal divieto di doppia imposizione fra cantone e cantone. Nel resto le autorità cantonali sono pienamente libere e sovrane di determinare le basi e le condizioni del loro sistema tributario e possono quindi far dipendere l'obbligo al pagamento dei pubblici tributi pei propri attinenti anche dal domicilio politico invece che dal domicilio in senso ordinario.

Per queste considerazioni,

Il Tribunale federale
pronuncia:

Il ricorso è respinto siccome infondato.

67. *Arrêt du 12 mai 1897 dans la cause Luti.*

A. — Le 2 novembre 1892, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté une loi concédant à la ville de Genève, pour une durée allant jusqu'au 3 novembre 1981, les forces motrices du Rhône à prendre au lieu dit « Chèvres, » ainsi que le droit de faire les travaux nécessaires pour l'utilisation de ces forces.

L'art. 3 de cette loi porte que la ville de Genève devra dans le délai de deux années indemniser dans une juste mesure les propriétaires qui pourraient être atteints par l'exécution de l'entreprise, sous réserve de l'expropriation forcée en cas de désaccord, et l'art. 6 dispose que « les dommages